

REGIONE LAZIO

Parco Regionale dei Castelli Romani

Deliberazione del Presidente

Oggetto: Accordo di collaborazione tecnico-scientifica ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. per attività sviluppo e test di prodotti e servizi informativi di mappatura di risorse, funzioni, strutture e servizi ecosistemici dati da EO, dati in situ, e modellistica sul territorio del Parco Regionale dei Castelli Romani.

Atto n. 13 del 9-4-2018

Il giorno ⁹ del mese di ⁰⁴ dell'anno 2018 alle ore ^{11.00} presso la Sede dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani Via C. Battisti, 5 a Rocca di Papa – 00040 Rocca di Papa (Rm), il Presidente dell'Ente Sandro Caracci con la presenza del Direttore f.f. Paolo Lupino con funzioni di segretario


vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 "Istituzione Parco Regionale dei Castelli Romani";

vista la Legge Regionale 29/97 "Norme in materia di Aree naturali protette" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle Aree Protette";

visto il Decreto n. T00002 del 13 gennaio 2017 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani il Sig. Sandro Caracci;

vista l'art. 14 comma 6 della Legge Regionale 29/97 "Norme in materia di Aree naturali protette", per come modificato dalla Legge Regionale n.12 del 10 agosto 2016 "Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo";



visto l'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G01212 del 07 febbraio 2017 con il quale Paolo Lupino è stato nominato dirigente dell'Area Tecnica del Parco Regionale dei Castelli Romani;

vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del 27 marzo 2018 "Nomina del dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani";

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo dell'Ente, svolge le funzioni dello stesso, l'approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei confronti del Direttore e dei Dirigenti per l'attività amministrativa e gestionale di sua competenza;

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti programmatici dell'Ente Parco;

considerato che l'ente è stato istituito allo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche naturali e culturali dei quindici Comuni che occupano l'antico Vulcano Laziale, per contribuire al riequilibrio territoriale e allo sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate;

considerato che l'ISPRA per sviluppare e testare il servizio downstream dedicato alla generazione e distribuzione di mappature tematiche ha individuato nel Parco Regionale dei Castelli Romani un'area di particolare interesse nell'ottica della costruzione di un sistema di infrastrutture verdi (green infrastructure) che partendo dal centro della città di Roma si estende fino al litorale romano. Tale sistema, che risulta caratterizzato da diversi gradienti di protezione, antropizzazione, naturalità, e commistione di usi e svolge diverse funzioni di natura ambientale e socio-culturale (servizi ecosistemici), rappresenta quindi una sfida sia dal punto di vista gestionale che pianificatorio;

considerato che l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che queste possono concludere tra di loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

considerato che l'AVCP (ora ANAC), con Determinazione n. 7/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un



servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; i movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo sono unicamente i rimborsi delle spese eventualmente sostenute, non pagamenti di corrispettivi;

considerato che è di comune interesse delle parti rafforzare ed estendere la attività di ricerca scientifica e di monitoraggio nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali;

attesa la necessità di provvedere a stipulare un accordo di collaborazione tecnico-scientifica ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. per attività sviluppo e test di prodotti e servizi informativi di mappatura di risorse, funzioni, strutture e servizi ecosistemici dati da EO, dati in situ, e modellistica sul territorio del Parco Regionale dei Castelli Romani;


preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico amministrativa;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa:


1. di approvare accordo di collaborazione tecnico-scientifica ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. per attività sviluppo e test di prodotti e servizi informativi di mappatura di risorse, funzioni, strutture e servizi ecosistemici dati da EO, dati in situ, e modellistica sul territorio del Parco Regionale dei Castelli Romani;
2. Di dare mandato al Direttore di predisporre ogni altro atto necessario a dare seguito alla presente deliberazione, avvalendosi della collaborazione delle aree e dei servizi dell'Ente Parco;
3. Di disporre a pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente sul sito Internet www.parcocastelliromani.it.

Il Direttore f.f.
Paola Lupino



Il Commissario Straordinario

Sandro Caracci



Il presente atto è formato da n. 3 pagine e n. 1 allegato

Accordo di collaborazione tecnico-scientifica ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. per attività sviluppo e test di prodotti e servizi informativi di mappatura di risorse, funzioni, strutture e servizi ecosistemici dati da EO, dati in situ, e modellistica sul territorio del Parco Regionale dei Castelli Romani

Tra

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito **ISPRA**), con sede legale in Via V. Brancati n. 48 – 00144 Roma, C.F. e P.IVA 10125211002, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Generale Alessandro Bratti;

e

Parco Regionale dei Castelli Romani (di seguito **Parco**), con sede legale in Rocca di Papa (Roma), Via Cesare Battisti, n.5 CAP. 00040 C.F. e P.IVA 92003020580 rappresentato ai fini del presente atto dal Presidente Sandro Caracci;

di seguito congiuntamente definite **“le Parti”**

PREMESSO CHE

- ISPRA ai sensi del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133” svolge, tra l’altro, attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma;
- ISPRA ai sensi dell’articolo 13 del richiamato decreto 123 del 21/05/2010 e dell’articolo 2, comma 3, lett. b) del proprio Statuto approvato con DM 0000356 del 9 dicembre 2013 stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali;
- con DPCM del 22 maggio 2017 il Viceprefetto Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

- con Delibera n. 7/CA dell'8 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- il Parco Regionale dei Castelli Romani è stato istituito, con la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 allo scopo di tutelare l'integrità delle caratteristiche naturali e culturali dei quindici Comuni che occupano l'antico Vulcano Laziale, per contribuire al riequilibrio territoriale e allo sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. La gestione del Parco Regionale dei Castelli Romani è regolata dalla Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 in adeguazione alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- Il Parco ha siglato con il Parco dell'Appia Antica ed il Comitato della Caffarella un Manifesto di Intenti per la stipula di un Contratti di Fiume per l'Almone (affluente del Tevere) al quale hanno aderito anche il Comune di Roma Capitale, il VII Municipio di Roma, i Comuni di Marino e Rocca di Papa, l'ACEA ed altre istituzioni sono in fase di adesione;
- è di comune interesse delle parti rafforzare ed estendere la attività di ricerca scientifica e di monitoraggio nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 è s.m.i., nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che queste possono concludere tra di loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'AVCP (ora ANAC), con Determinazione n. 7/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; i movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo sono unicamente i rimborsi delle spese eventualmente sostenute, non pagamenti di corrispettivi;

- l'ISPRA, nell'ambito del progetto ECOPOTENTIAL contribuisce alla creazione di una cornice sinergica per lo studio degli ecosistemi e la gestione delle Aree Protette (AAPP). Utilizzando al meglio i dati di Osservazione della Terra, e integrandoli con modellistica e osservazioni di campo, si propone di valutare il flusso dei servizi ecosistemici nelle condizioni attuali e future anche sulla base di scenari di cambiamento di breve e lungo termine. La finalità è la definizione di nuove aree protette ed il supporto alla gestione e pianificazione sulla base di requisiti specifici e sistemici;
- in data 06/02/2017 è stato stipulato l'Accordo Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'ISPRA per la realizzazione di Piattaforme Tematiche del Sentinel Collaborative GS;
- l'ISPRA, in continuità con le finalità del progetto ECOPOTENTIAL e nell'ambito dell'Accordo Quadro con l'ASI, intende realizzare un servizio downstream dedicato alla generazione e distribuzione di mappature tematiche a valore aggiunto;
- l'ISPRA per sviluppare e testare il servizio downstream dedicato alla generazione e distribuzione di mappature tematiche ha individuato nel Parco Regionale dei Castelli Romani un'area di particolare interesse nell'ottica della costruzione di un sistema di infrastrutture verdi (green infrastructure) che partendo dal centro della città di Roma si estende fino al litorale romano. Tale sistema, che risulta caratterizzato da diversi gradienti di protezione, antropizzazione, naturalità, e commistione di usi e svolge diverse funzioni di natura ambientale e socio-culturale (servizi ecosistemici), rappresenta quindi una sfida sia dal punto di vista gestionale che pianificatorio;
- l'articolo 133, lett. A), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- le attività oggetto della collaborazione tecnico-scientifica tra le Parti, quali la definizione delle variabili di interesse, l'acquisizione dei dati di input e di quelli da utilizzare per la calibrazione e validazione, la progettazione e lo sviluppo delle catene di processamento rientrano nelle finalità di interesse di entrambe le Parti in materia di protezione della natura e salvaguardia dell'ambiente;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP (ora ANAC), intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione tecnico – scientifica tra le Parti nelle attività di: definizione delle matrici, degli ecosistemi, e dei servizi ecosistemici di rilievo, le variabili, gli indicatori e gli indici da mappare, l'acquisizione dei dati di input e di quelli da utilizzare per la calibrazione e validazione, la progettazione e lo sviluppo delle catene di processamento, e la valorizzazione dei risultati.

L'ambito territoriale di interesse riguarda l'ambito del Parco nella sua estensione allargata all'area contigua, come individuata dalla Delibera Commissariale 31 marzo 1998, e potrà essere esteso ad altre zone limitrofe sulle quali sussistono accordi di collaborazione con altri Enti ed in particolare al bacino idrografico dell'Almone ai fini degli obiettivi del Contratto di Fiume già in essere.

ART. 3 – Modalità di esecuzione

Il presente accordo prevede le seguenti fasi operative e l'elaborazione dei seguenti prodotti :

1. Programmazione delle attività: sarà predisposto un protocollo di lavoro in cui saranno definiti nel dettaglio:
 - le attività di training iniziali necessarie alla predisposizione del personale del Parco all'impiego di tecnologie GIS di base ed avanzate per la gestione dei dati e per l'avvio delle attività di monitoraggio sistematico
 - le caratteristiche dei prodotti di mappatura di interesse del Parco ,
 - le aree campione su cui testare i prodotti all'interno del Parco e in una zona di buffer la cui estensione è da definirsi,
 - le fonti di dati già esistenti e gli stessi dati laddove disponibili da utilizzare come input e per le operazioni di validazione.
2. Prodotto di copertura del suolo: definizione del sistema di classificazione al I livello, con riferimento alle principali classi di copertura del suolo (artificiale, vegetazione arborea/arbustiva/erbacea, suolo nudo, corpi idrici, zone umide), garantendo la coerenza tematica con i prodotti Copernicus High Resolution Layers (HRL). La copertura del suolo è da considerarsi la base di tutti gli altri prodotti di mappatura a valore aggiunto.
3. Prodotti per lo studio delle fonti di azoto nell'ecosistema: definizione delle attività e dei fenomeni urbani e delle pratiche agricole rilevanti e identificazione dei parametri che contribuiscono al ciclo dell'azoto nelle matrici ambientali.
4. Prodotti di cartografia degli habitat: definizione del sistema di classificazione adeguato.

5. Prodotti di monitoraggio del consumo di suolo: identificazione delle dinamiche insediative legate al consumo di suolo e definizione degli indicatori di riferimento.
6. Librerie spettrali per la costruzione di un sistema informativo per l'archiviazione di dati acquisiti mediante spettroradiometri e dei metadata associati: identificazione dei target di interesse a supporto della generazione dei prodotti di mappatura.
7. Prodotti di mappatura a valore aggiunto di beni e servizi ecosistemici: definizione dei beni e servizi di interesse del Parco e delle relative metriche.
8. Valutazione, selezione e acquisizione dei dati di input e validazione (dati di Osservazione della Terra, dati in situ, cartografie tematiche già esistenti, punti di controllo, modellistica) per ogni tipologia di prodotto di mappatura.
9. Validazione dei risultati per le aree di test .
10. Restituzione cartografica dei prodotti generati sulle aree test.

Le attività saranno svolte in collaborazione tra le parti, seguendo la suddivisione dei compiti di cui all'art.4, tenuto conto delle rispettive competenze in materia e delle finalità di carattere istituzionale delle parti. Le attività sopra descritte rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a ciascuna Parte e soddisfano i pubblici interessi in materia di protezione della natura e salvaguardia dell'ambiente, efficace implementazione della relativa normativa in ambito nazionale e comunitario, nonché divulgazione, sensibilizzazione e informazione finalizzata alla tutela dell'ambiente.

La realizzazione delle attività dovrà avvenire in accordo con l'impegno di ISPRA al rispetto delle fasi di esecuzione e delle tempistiche stabilite dall'Accordo Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'ISPRA per la realizzazione di Piattaforme Tematiche del Sentinel Collaborative GS del 06/02/2017.

ART. 4 – Compiti delle Parti

4.1 ISPRA si impegna a:

4.1.1 con riferimento alle attività di cui all'art.3 punto 1:

- a. individuare le aree campione, di dimensioni e localizzazione congrui con l'oggetto di analisi e la scala di analisi e tali da garantire una rappresentatività realistica delle problematiche e dei risultati ottenibili, pur nell'ottica di svolgere una fase di test;

4.1.2 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 2:

- a. dare il proprio contributo alla definizione della legenda, in particolare fornendo sistemi di classificazione al I livello dei principali prodotti Copernicus High Resolution Layers

- (HRL); realizzare una mappatura tematica di copertura del suolo (es. aree artificiali impermeabilizzate, aree naturali boscate, ecc.);
- b. realizzare, come obiettivo finale, un sistema di monitoraggio rapidamente aggiornabile annualmente per il primo livello di classificazione (un livello di classificazione più dettagliato potrà essere aggiornato con frequenza temporale minore 3-6 anni).
- 4.1.3 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 3:
- a. verificare in campo le coltivazioni/attività agricole in essere;
- b. verificare la presenza di allevamenti di bestiame intensivi;
- c. raccogliere dati tramite campagne in situ: dati monitoraggio chimico-fisico in campo sul suolo;
- d. identificare parametri che contribuiscono al ciclo dell'azoto nelle componenti atmosfera, acqua e suolo;
- e. analizzare e selezionare gli indici associati alle emissioni di inquinanti e/o fattori causali caratterizzanti le colture come vigore vegetale, stadio fenologico ecc.;
- 4.1.4 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 4:
- a. definire una metodologia innovativa di classificazione semi-automatica che utilizzi tutti i dati provenienti dalla piattaforma Copernicus ed in particolare le immagini messe a disposizione dai satelliti Sentinel;
- b. disporre linee guida, metodologia e algoritmi per le procedure di classificazione, diversificati per macro-tipologia di habitat;
- c. definire la lista di habitat potenziali presenti nelle aree di studio codificati secondo il sistema di classificazione EUNIS (European Nature Information System);
- d. raccogliere dei punti di controllo in campo o con attività di foto interpretazione;
- e. definire il metodo cartografico e le specifiche tecniche del prodotto cartografico finale.
- 4.1.5 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 5:
- a. analizzare le dinamiche insediative legate al consumo di suolo che generano la perdita di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale, prevalentemente dovuta alla costruzione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all'espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un'area urbana, all'infrastrutturazione del territorio;
- b. realizzare, come obiettivo finale, un sistema di monitoraggio rapidamente aggiornabile per le principali classi (aree artificiali impermeabilizzate, aree artificiali non impermeabilizzate) con una frequenza almeno annuale.
- 4.1.6 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 6:

- a. raccogliere tramite campagne in situ dati di spettroradiometria di campo su suoli e vegetazione.
- 4.1.7 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 7:
- a. raccogliere i prodotti e i dati di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 8 ritenuti utili come input per le mappature in oggetto;
 - b. scegliere gli indici e/o indicatori più appropriati in riferimento alle mappature in oggetto.
- 4.1.8 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 8:
- a. raccogliere dati di spettroradiometria riportati in librerie spettrali radiometriche esistenti contenenti target pseudo-invarianti di vegetazione, substrati e acqua;
 - b. raccogliere carte pedologiche e carte del suolo, mappe tematiche di uso e copertura del suolo, mappe di identificazione della copertura vegetale (identificazione delle colture), mappe di aree interessate da eventi accidentali (incendi) e loro classificazione prima dell'evento;
 - c. selezionare e raccogliere immagini EO da utilizzare nelle aree campione e effettuare il controllo di qualità;
 - d. reperire dati da utilizzare nella classificazione degli habitat (cartografie tematiche già esistenti, rilievi in campo, immagini disponibili).
- 4.1.9 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 9:
- a. scegliere la metodologia e i dati per la validazione dei risultati per le aree di test;
 - b. effettuare la validazione dei risultati.
- 4.1.10 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 10:
- a. generare layout cartografici dei prodotti di mappatura ottenuti e validati.

4.2 IL PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI si impegna a:

- 4.2.1 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 1:
- a. dare assistenza logistica e tecnica nell'individuazione delle aree campione mediante il proprio personale, rappresentando le priorità e le peculiarità locali;
- 4.2.2 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 2:
- a. dare il proprio contributo alla definizione della legenda al fine di contribuire a realizzare una mappatura tematica di copertura del suolo (es. aree artificiali impermeabilizzate, aree naturali boscate, ecc.);
 - b. collaborare alla realizzazione di un sistema di monitoraggio rapidamente aggiornabile annualmente per il primo livello di classificazione (un livello di classificazione più dettagliato potrà essere aggiornato con frequenza temporale minore 3-6 anni).
- 4.2.3 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 3:

- a. prestare assistenza logistica e tecnica per verificare in campo le coltivazioni/attività agricole in essere;
 - b. prestare assistenza logistica e tecnica per verificare la presenza di allevamenti di bestiame intensivi;
 - c. prestare assistenza logistica e tecnica per raccogliere dati tramite campagne in situ: dati monitoraggio chimico-fisico in campo sul suolo;
 - d. prestare assistenza logistica e tecnica per analizzare e selezionare gli indici associati alle emissioni di inquinanti e/o fattori causali caratterizzanti le colture come vigore vegetale, stadio fenologico ecc.;
- 4.2.4 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 4:
- a. disporre linee guida, metodologia e algoritmi per le procedure di classificazione, diversificati per macro-tipologia di habitat;
 - b. definire la lista di habitat potenziali presenti nelle aree di studio codificati secondo il sistema di classificazione EUNIS (European Nature Information System);
 - c. prestare assistenza logistica e tecnica raccogliere dei punti di controllo in campo o con attività di foto interpretazione;
 - d. definire il metodo cartografico e le specifiche tecniche del prodotto cartografico finale con riferimento ai DM del 10/11/2011 ed in particolare alle "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso".
- 4.2.5 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 5:
- a. mettere a disposizione le banche georeferenziate dei dati degli interventi per analizzare le dinamiche insediative legate al consumo di suolo;
 - b. calibrazione tramite verifiche in situ di un sistema di monitoraggio rapidamente aggiornabile per le principali classi (aree artificiali impermeabilizzate, aree artificiali non impermeabilizzate) con una frequenza almeno annuale.
- 4.2.6 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 6:
- a. prestare assistenza logistica e tecnica raccogliere tramite campagne in situ dati di spettroradiometria di campo su suoli e vegetazione.
- 4.2.7 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 7:
- a. contribuire a scegliere gli indici e/o indicatori più appropriati in riferimento alle mappature in oggetto.
- 4.2.8 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 8:
- a. reperire dati da utilizzare nella classificazione degli habitat (cartografie tematiche già esistenti, rilievi in campo, immagini disponibili).

4.2.9 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 9:

- a. scegliere la metodologia e i dati per la validazione dei risultati per le aree di test;
- b. effettuare la validazione dei risultati.

4.2.10 con riferimento alle attività di cui all'art. 3 punto 10:

- b. implementare i layout cartografici dei prodotti di mappatura ottenuti e validati nel proprio Sistema Informativo Territoriale.

ART. 5 – Importo e impiego risorse finanziarie

Il presente accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, ad esclusione delle spese per le attività di cui all'art. 3 che saranno a carico di ciascun Ente di appartenenza.

ART. 6 – Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina 2 anni dopo.

ART. 7 - Recesso

Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico le Parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg.

ART. 8 - Responsabili dell'esecuzione dell'Accordo

1. Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle stesse, ognuna delle Parti nomina un responsabile dell'esecuzione dell'Accordo come segue:

- ISPRA:

- PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI: Dott. Geol. Cinzia Barbante

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile dell'esecuzione dell'Accordo, dandone tempestiva comunicazione via PEC all'altra Parte.

ART. 9 - Utilizzazione dei risultati

1. Tutti i risultati conseguiti sono di proprietà comune tra le Parti.

2. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

3. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.

ART. 10 – Sicurezza e coperture assicurative

1. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro

e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato.

2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 11 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente accordo e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei medesimi secondo le vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ART. 12 – Imposta di bollo e registrazione

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i., con oneri a carico di entrambe le Parti equamente ripartiti e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e s.m.i., con spesa a carico del richiedente.

ART. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo trovano applicazione le norme del codice civile.

ART. 14 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il presente accordo viene letto, confermato e sottoscritto con firma digitale a pena di nullità ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i..

ISPRA

Il Direttore Generale

PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Il Presidente